



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Formatrice di fonderia/Formatore di fonderia con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del ...

41208 **Formatrice di fonderia AFC/Formatore di fonderia AFC**
Gussformerin EFZ/Gussformer EFZ
Mouleuse de fonderie CFC/Mouleur de fonderie CFC

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 27 novembre 2012¹ sulla formazione professionale di base Formatrice di fonderia/Formatore di fonderia con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 10 **Requisiti professionali richiesti ai formatori**

I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di formatore di fonderia AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di formatore di fonderia qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di tecnologo di fonderia AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. attestato federale di capacità di tecnologo di fonderia qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

¹ **RS 412.101.221.91**

- e. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del formatore di fonderia AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- f. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- g. diploma di scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- h. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto sul periodo di pratica, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 rubrica e cpv. 3

Documentazione dell'apprendimento e rapporto sul periodo di pratica

³ *Abrogato*

Art. 12a Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 13 rubrica

Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola

Art. 17 cpv. 3

Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note:

- a. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle sei note delle pagelle semestrali della materia «tecnica di fusione»;
- b. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle sei note delle pagelle semestrali della materia «meccanica».

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di formatore di fonderia AFC prima dell'entrata in vigore della modifica del ... la portano a termine in base al diritto anteriore.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per formatore di fonderia AFC entro il 31 dicembre ... vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI:

Josef Widmer
Direttore supplente

